GITTI AND PARTNERS

CLIENT ALERT 1/2022

# CONSOB: PUBBLICATO RICHIAMO DI ATTENZIONE IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL RINNOVO DEL MEDESIMO CONSIGLIO

Lo scorso 21 gennaio la Consob ha pubblicato un richiamo di attenzione relativo alla presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente per il rinnovo del medesimo organo consiliare.

In particolare, sebbene l'art. 147-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") non preveda espressamente la possibilità per i consigli uscenti di presentare una lista di candidati per il rinnovo dell'organo consiliare medesimo, è pacificamente riconosciuta la relativa possibilità in dottrina, anche mediante la lettera dell'art. 4, Raccomandazione 19, del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., il quale ricomprende tra i compiti del comitato endoconsiliare per le nomine la necessità di rendere trasparente la eventuale presentazione e formazione di una lista da parte dell'organo di amministrazione uscente.

La Consob, nel richiamo di attenzione in parola, ha inteso sia evidenziare i punti critici relativi alla presentazione di una lista da parte del consiglio uscente, sia la possibilità di adottare misure volte a mitigare i medesimi.

Per quanto riguarda i primi, l'Autorità ha inteso porre in risalto il rischio, soprattutto in società a proprietà concentrata e/o in presenza di azionisti di controllo, di scarsa trasparenza del processo di selezione delle candidature e di formazione della lista, con conseguente possibile alterazione dei meccanismi di corretta competizione tra liste.

Potrebbero, inoltre, presentarsi rischi di non corretta individuazione delle c.d. "persone che agiscono di concerto" (come disciplinate all'art. 101-*bis* del TUF e della regolamentazione in materia adottata dalla Consob) ai fini della disciplina dell'OPA obbligatoria prevista dagli artt. 106 e 109 del TUF.

Si potrebbero, altresì, configurare collegamenti tra liste ai sensi del citato art. 147-*ter* del TUF.

Infine, la possibile opacità del processo di individuazione dei candidati da includere nella lista del consiglio potrebbe incidere sulla corretta individuazione delle parti correlate delle società quotate.

Al fine di temperare i possibili rischi in materia, la Consob medesima ha redatto una serie di specifici richiami di attenzione, come quello relativo all'importanza di assicurare la più ampia trasparenza e documentabilità del processo di selezione dei candidati anche tramite una adeguata verbalizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e dei comitati eventualmente coinvolti e l'adozione di apposite procedure volte a regolare *ex ante* il processo di individuazione dei candidati.

La Consob ha, inoltre, richiamato l'attenzione sull'opportunità di valorizzare nell'ambito del processo di formazione e presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione il ruolo dei componenti indipendenti del consiglio medesimo, ricomprendendovi anche i membri indipendenti del comitato nomine e l'eventuale *lead independent director*.

Si è richiamata, altresì, l'attenzione alla gestione della fase di interlocuzione con i soci, con particolare riferimento all'importanza di un processo trasparente e documentato, con sintetica verbalizzazione degli incontri con gli azionisti, che tenga anche conto dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione al summenzionato Codice di *Corporate Governance*.

In tema di comportamento degli amministratori nel corso delle riunioni in cui si vota sulla composizione della lista del consiglio, la Consob ha richiamato l'attenzione sul dettato dell'art. 2391 c.c. in relazione al quale si ritiene sussista un obbligo di trasparenza degli interessi degli amministratori che abbiano, eventualmente, dichiarato la disponibilità a essere ricandidati, e di motivazione rafforzata della decisione dell'organo consiliare.

Occorre, inoltre, considerare eventuali rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della disciplina del voto di lista tra la lista presentata dal consiglio uscente e liste eventualmente presentate da soci dell'emittente che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo consiglio.

Si è richiamata, inoltre, l'attenzione delle società sull'importanza nell'ambito dell'informativa che viene resa sulla lista del consiglio in vista dell'Assemblea di nomina dell'organo di amministrazione sia rappresentato in modo esaustivo il processo concretamente seguito per la formazione della lista e siano rese note le maggioranze con le quali sono state adottate le delibere del consiglio nelle diverse fasi del processo.

Infine, la circostanza che gli amministratori siano eletti sulla base di una lista di candidati presentata dal consiglio uscente non preclude la qualificazione di un azionista come parte correlata. Infatti, ad esempio, "*la rappresentanza nel consiglio di amministrazione*" della partecipata rientra tra le circostanze da prendere in considerazione, ai sensi dei principi contabili internazionali, per valutare se un azionista possa o meno esercitare un'influenza notevole sulla società partecipata; pertanto, qualora un azionista avesse una rappresentanza nel consiglio di amministrazione (direttamente o indirettamente, ad esempio, tramite esponenti aziendali di società del suo gruppo), tale circostanza dovrebbe essere presa in considerazione anche se i predetti amministratori fossero stati tratti dalla lista presentata dal consiglio uscente e non dalla lista presentata dai medesimi azionisti.

**DISCLAIMER**
Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Vincenzo Armenio, Partner
Via Dante, 9
20123 Milano
Email: vincenzo.armenio@grplex.com

Alessandro Annunziata, Associate
Via Dante, 9
20123 Milano
Email: alessandro.annunziata@grplex.com